



COMUNE DI STREVI

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:30** nella sala delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA convocazione. Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, dalle 19:40 sono risultati presenti i Sigg. ri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Monti Alessio	Sindaco	X	
2	Pedemonte Andreina Stefania	Vice Sindaco	X	
3	Lupo Carmela	Consigliere		X
4	Balzaretti Massimiliano	Consigliere	X	
5	Potenza Settimio	Consigliere	X	
6	Sbordone Italia Angela	Consigliere	X	
7	Mosso Riccardo	Consigliere	X	
8	Fraioli Anna	Consigliere	X	
9	Giovani Claudia	Consigliere	X	
10	Avignolo Andrea	Consigliere	X	
11	Parodi Mauro	Consigliere	X	
			Totale Presenti:	10
			Totale Assenti:	1

Partecipa MICHELA PARISI FERRONI, Segretario Comunale. Il Sindaco, Monti Alessio, assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Rilevato come tutte le aliquote e le detrazioni menzionate decorrano dal 1 gennaio 2024;

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli e che la lett. b) dispone che "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";

Preso atto della sentenza 209 della Corte Costituzionale depositata il 13 ottobre 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quanto asserito dal comma 741 lett. b) della suddetta legge asserendo invece che: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 dell'art. 1 della citata L. 160/2019 conferma la riserva allo stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il comma 751 della legge n. 160/2019 prevede l'esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Visto il comma 760 della legge n. 160/2019 il quale stabilisce che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che al comma 743 dell'art. 1 ha previsto, solo per il 2022, che l'Imu dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia, fosse ridotta al 37,5% invece che al 50%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i comuni che avevano applicato la maggiorazione tasi, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Dato atto che:

- la legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) all'art. 1 comma 756 stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base delle fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto dal Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023.

- l'art. 6-ter del D.L. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, ha rinviato al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019 e pertanto per l'anno 2024 i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12/2023 del 12.07.2023 recante: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2023;

Tenuto conto

- dei molteplici fattori che sono causa dei c.d. "caro bollette" e "caro energia" che stanno mettendo a dura prova famiglie ed imprese con il considerevole aumento delle bollette di luce e gas oltre che con il preoccupante incremento dei prezzi delle materie prime;
- dei dati in possesso dell'Ente per garantire un gettito derivante dalla IMU tale da assicurare l'equilibrio di bilancio per l'anno 2024;

Ritenuto pertanto necessario confermare le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota prevista per l'abitazione principale (solo per gli immobili con categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, 3,50 per mille;
- Aliquota per altri immobili, 10,40 per mille;
- Aliquota per immobili categoria "C", 10,40 per mille;
- Aliquota immobili categoria "D", 10,60 per mille;
- Aliquota per aree fabbricabili, 10,60 per mille;
- Aliquota per terreni agricoli, 10,60 per mille;
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito in Legge 26.02.1994 n. 133, 1,00 per mille.

per l'anno 2024 nei termini già in vigore nell'anno 2023, ad eccezione dell'aliquota destinata ai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Ribadito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento dei controlli Interni dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Tributi e contabile reso Responsabile del servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento dei controlli Interni;

Sentito l'intervento del Consigliere Avignolo il quale invita il Consiglio ad effettuare una riduzione delle aliquote cui si associa l'intervento del Consigliere Fraioli la quale chiede che venga ridotta quantomeno la

TARI o avviato un progetto di sensibilizzazione che possa portare ad una riduzione della produzione del rifiuto e quindi dei costi;

Sentita la risposta del Sindaco il quale, nel comprendere le difficoltà della comunità, rappresenta come l'Ente non sia nelle condizioni di poter aderire a tale richiesta ma si rende disponibile ad elaborare congiuntamente un progetto di tal genere;

Visti:

- i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 118/2011
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Giovani, Avignolo e Parodi)

DELIBERA

1. di confermare per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2024:
 - Aliquota prevista per l'abitazione principale (solo per gli immobili con categoria catastale A/1, A/8 e A9) e relative pertinenze, 3,50 per mille;
 - Aliquota per altri immobili, 10,40 per mille;
 - Aliquota per immobili categoria "C", 10,40 per mille;
 - Aliquota immobili categoria "D", 10,60 per mille;
 - Aliquota per aree fabbricabili, 10,60 per mille;
 - Aliquota per terreni agricoli, 10,60 per mille;
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito in Legge 26.02.1994 n. 133, 1,00 per mille.
2. di fissare la detrazione prevista per l'abitazione principale a 200,00 euro fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari
3. di stabilire che i pagamenti debbano avvenire secondo le scadenze fissate dalla legge;
4. di disporre l'invio nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la prevista pubblicazione affinché sia conferita efficacia alla medesima

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Giovani, Avignolo e Parodi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00.

Redatto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Monti Alessio
Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
MICHELA PARISI FERRONI
Firmato Digitalmente